



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**II TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile**

in persona del Giudice, Dr.ssa Giuliana Filippello,
nel procedimento ex art. 74 e ss. CCII introdotto da **GIANFRANCO GIRANI** (C.F.: GRNGFR56H14D597U), nato _____ ed _____,
assistito dagli avvocati **FABIOLA TOMBOLINI** e **EMANUELA SCALEGGI**, con l'ausilio
dell'O.C.C. nominato, avv. **PIETRO RANCI**;
a scioglimento della riserva assunta in data 13/11/2025;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del 17/07/2025
e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità giuridica della proposta
oltre che di regolarità formale della medesima;

visti altresì i decreti emessi in data 20/08/2025 e 27/08/2025 all'esito di modifiche in senso
migliorativo della proposta conseguenti alla rettifica dell'errore materiale inerente
l'esposizione debitoria di _____, nonché alle osservazioni del creditore _____

richiamata altresì la relazione finale dell'OCC, nominato Commissario giudiziale, depositata
in data 1/10/2025, anche ai fini di cui all'art. 80 comma 3 CCII, dalla quale emerge che il
decreto di apertura è stato comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato,
alcuni di essi hanno fatto pervenire la precisazione del proprio credito e la dichiarazione di
voto, mentre altri non hanno espresso il voto (da considerarsi valido quale consenso ex art.
79 c. 3 CCII);

in particolare, in ordine alle dichiarazioni di mancata adesione con contestazione della
proposta si segnala quanto segue:

- Il creditore _____ ha precisato il proprio credito, pari
ad euro _____ esprimendo il proprio voto contrario, ha eccepito la sussistenza di
profili di inammissibilità i quali, in estrema sintesi, possono essere ricondotti alla mancata

diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni tributarie, all'aleatorietà della proposta, condizionata alla capacità reddituale futura del soggetto terzo apportatore di finanza esterna, nonché all'inadeguatezza della documentazione a sostegno della convenienza dell'alternativa concordataria rispetto a quella liquidatoria (con particolare riferimento alla non attualità di quella attestante l'esiguità del valore dell'immobile di cui il ricorrente risulta comproprietario);

- Il creditore ha espresso voto contrario sostenendo la natura assistenziale del proprio credito, nascente , e pertanto la non stralciabilità in sede concordataria;

perso altresì atto che il creditore , con note depositate in data 6/11/2025, rappresentando che i decreti successivi a quello di apertura del procedimento non erano stati comunicati presso il domicilio eletto ma solo al proprio indirizzo pec, ha evidenziato di essere venuto a conoscenza solo in via informale della relazione finale dell'OCC e ne ha contestato le risultanze ribadendo di non avere prestato il cd. silenzio-assenso alla proposta ma di non avervi aderito, così determinando la necessità di procedere al ricalcolo delle maggioranze;

previa regolare instaurazione del contraddittorio con il debitore in ordine alle contestazioni mosse, all'udienza del 13/11/2025 è stata riservata la decisione;

rilevato che, a fronte di un debito complessivo pari ad euro , il piano depositato dal ricorrente prevede la messa a disposizione di euro , quale finanza propria già accantonata in favore della procedura, nonché l'apporto di euro , quale finanza esterna messa a disposizione per spirito di liberalità) mediante versamento mensile di euro , per n. .atei a partire da 30 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa;

il piano prevede inoltre la suddivisione dei creditori come di seguito indicato:

CREDITORI IN PREDEDUZIONE: spese di procedura complessivamente pari ad da corrispondersi, per euro , entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione e per la restante parte in rate mensili di euro 1.143,00, con riparti semestrali;

CLASSE 1) CRE IPOTECARIC (non votante): pagamento al 100 % fino a capienza del privilegio, per euro , il resto incapiente, in rate mensili di euro con riparti semestrali;

CLASSE 2) CREDITORI ENTI FISCALI E PREVIDENZIALI DEGRADATI A CHIROGRAFO E CHIROGRAFARI AB ORIGINE: pagamento nella percentuale del 4 % del proprio credito, in rate mensili di euro con riparti semestrali;

[il credito del _____ a seguito delle osservazioni intervenute e della modifica migliorativa al piano verrà soddisfatto, per l'importo di euro _____ un'unica soluzione entro 10 gg. dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione e, per l'importo di euro _____ oltre interessi di rateazione, in 84 rate mensili;

il maggiore credito derivante dalla precisazione effettuata dal creditore _____ : _____ successivamente al deposito della proposta di concordato, verrà soddisfatto nella medesima percentuale del 4% mediante l'apporto di finanza esterna dell'ulteriore importo di euro 2.116,83, come da impegno sottoscritto dal soggetto terzo].

La proposta, sottoposta all'approvazione dei creditori, non è stata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto ex art. 79 CCII.

In particolare, all'esito della votazione sono risultati i voti contrari di 5 creditori, corrispondenti alla percentuale del _____, dell'esposizione debitoria (ricalcolo effettuato a seguito delle osservazioni effettuate da parte del creditore _____).

In detto contesto il voto negativo di _____ corrispondente al 46,44% della complessiva debitoria risulta determinate ai fini del raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 79, comma 1 CCII per l'approvazione del concordato.

Pertanto, previo vaglio delle contestazioni mosse dai creditori come sopra richiamate, il Tribunale è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 80 comma III, secondo periodo CCII, di cui il ricorrente ha invocato l'applicazione.

Quanto al creditore _____ in primo luogo si rileva come non siano state formulate specifiche osservazioni circa la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il credito derivante dall'obbligo di mantenimento spettante all'ex coniuge, che vanta il privilegio di cui agli artt. 2751 n. 4 e 2776 c.c., risulta correttamente collocato dal ricorrente nella seconda classe, unica votante, tenuto conto che la stessa ricomprende tutti i creditori privilegiati per la parte del credito degradata a chirografo (nonché i creditori chirografari *ab origine*) stante l'incapienza parziale del creditore ipotecario di I grado _____ e quella totale di tutti gli altri creditori di grado successivo, e dunque ne è consentito lo stralcio con previsione di pagamento nella misura del 4%.

Appunto, in considerazione del fatto che in caso di liquidazione vi sarebbero beni mobili da mettere a disposizione da parte del ricorrente di scarso rilievo (residuo rispetto alle spese di sostentamento di euro _____, per 3 anni, pari ad euro _____, e di incapienza del creditore ipotecario in caso di vendita competitiva dell'unico cespite immobiliare di

proprietà del ricorrente, lo stralcio dei privilegiati proposto risulta conforme al dettato dell'art. 75 CCII.

Ne discende che le osservazioni del creditore non possono trovare accoglimento con la specificazione che all'esito dell'intervenuta esecuzione del piano concordatario il credito in parola, data la propria natura, resterà escluso dall'esdebitazione ai sensi dell'art. 278 comma 6 lett. a) CCII, rimanendo tuttavia la circostanza, in questa fase, non ostativa all'omologazione della proposta di concordato.

Per quanto attiene il creditore, ferma la propria precisazione del credito a cui è seguita una modifica della proposta che lascia immutato il piano quanto alla percentuale di soddisfo anche degli altri creditori grazie all'apporto di finanza aggiuntiva per ulteriori euro si osserva quanto segue.

In ordine all'eccezione inammissibilità della proposta, in aggiunta alle considerazioni di cui al decreto di apertura della procedura già richiamato, risulta come il ricorrente non appare aver causato il sovraindebitamento con dolo, colpa grave o malafede essendo il pesante indebitamento nei confronti del fisco più che altro da ricondursi ad una parabola professionale caratterizzata da insufficiente redditività, neanche atta a sopperire agli obblighi di mantenimento del proprio nucleo familiare, così come risulta dagli atti di causa dalla relazione particolareggiata dell'OCC. L'inadempimento sistematico dei tributi non è un automatismo ostativo all'accesso al concordato minore, purchè non siano stati commessi atti fraudolenti nei confronti dei creditori che nel caso di specie non emergono. Quanto alla fattibilità del piano, del quale è eccezione l'aleatorietà poiché condizionato all'acquisizione di redditi futuri del terzo, non vi è ragione per discostarsi dalle risultanze cui è pervenuto l'OCC il quale ritiene la proposta ragionevolmente sostenibile a fronte della dimostrata capacità reddituale c.

In tema deve ritenersi come in astratto non sia inibito al debitore fondare la propria proposta di accordo sull'apporto di reddito futuro da parte di un terzo ai fini della soddisfazione dei crediti e come, a fronte dell'alea connaturata all'acquisizione di crediti incerti nell'*an* e nel *quantum*, in ordine alla quale deve effettuarsi un adeguato giudizio di bilanciamento tra i contrapposti interessi, l'ordinamento ha provveduto a codificare, a miglior tutela del diritto dei creditori aderenti alla soluzione concordataria in caso di mancata esecuzione, i rimedi connessi alla "fase patologica" della revoca del concordato ed eventuale conseguente apertura della liquidazione controllata sui beni del debitore su domanda dei soggetti a ciò legittimati.

Andando oltre si rileva come il creditore non avanzi specifiche contestazioni circa la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione controllata limitandosi

ad eccepire l'inattualità della documentazione a supporto della valutazione del valore dell'immobile proprietà del Girani per ...

Dalla documentazione in atti (all. 13 alla relazione finale dell'OCC) si evince come alla data del 29/09/2025 permane lo stato di inagibilità dell'immobile in parola.

Inoltre, stante la presenza di un creditore ipotecario antergato che espone un residuo incapiente di euro , il credito dell'ente rimarrebbe insensibile ad una eventuale maggiore valutazione del cespite, stimato *pro quota* del valore di euro 0, di cui si avvantaggerebbe solo il predetto creditore.

Fermo, pertanto, il mancato accoglimento delle suseposte contestazioni, deve procedersi al vaglio della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del cd. *cram down* risultando il voto negativo di , corrispondente al 3 della complessiva debitoria, determinate ai fini del raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 79, comma 1 CCII.

Ai sensi dell'art. 80 CCII comma III, secondo periodo, è prevista l'omologa del concordato minore anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione sia determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 comma 1 CCI, nonché quando il concordato proposto sia maggiormente conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata. Nel caso di specie, entrambe le condizioni appaiono soddisfatte atteso che l'amministrazione finanziaria ha espresso voto negativo all'omologa del concordato e la sua adesione, come espressamente evidenziato anche dall'OCC, sarebbe stata determinante per il raggiungimento delle maggioranze.

Resta, pertanto, di procedere alla verifica di maggior convenienza dell'alternativa concordataria rispetto quella liquidatoria. Come emerge dagli atti e dalla documentazione allegata, nonché tenuto conto di quanto valorizzato dall'OCC, la maggior convenienza della proposta concordataria discende con evidenza dalla circostanza che, tenuto conto del valore dell'immobile di proprietà e del presumibile valore di realizzo, all'esito di eventuali esecuzioni individuali e/o attività liquidatoria, nonché dei gravami iscritti dai creditori, appare incontestabile come il ricavato della vendita verrebbe completamente eroso dal creditore ipotecario poziore, peraltro solo parzialmente capiente per l'esiguo importo di euro rispetto al creditore , te che vanta un credito di euro

Sotto diverso parziale profilo anche l'eventuale attività liquidatoria di beni mobili non consentirebbe di acquisire attivo, derivante da quota della retribuzione stipendiale in capo al ricorrente quale amministratore, trattandosi di importi per la quasi totalità assorbiti al fine di consentire al debitore di mantenere un dignitoso tenore di vita.

Ulteriormente, l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile costituisce indice di oggettivo trattamento migliorativo dei creditori concordatari che potranno essere soddisfatti, seppure in proporzione e parzialmente, su detto importo del quale non potrebbero altrimenti giovare nell'alternativa liquidatoria. Quanto evidenziato costituisce elemento di *favor* per i creditori anche tenuto conto dell'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 84 comma 4 CCII e delle relative soglie di soddisfazione dei creditori.

Le esposte considerazioni giustificano il vaglio positivo di maggior convenienza dell'alternativa concordataria rispetto a quella liquidatoria e, dunque, l'applicabilità del disposto di cui all'art. 80 comma III, secondo periodo, CCII.

Circa la fattibilità del piano, posto che è preclusa al Tribunale la valutazione della sua convenienza economica, essa va intesa quale effettiva idoneità della proposta ad assicurare il soddisfacimento dello scopo perseguito (*id est* l'idoneità delle concrete modalità proposte dal debitore per la composizione della propria esposizione debitoria). Al riguardo l'OCC nella propria relazione ex art. 76 CCII ha ritenuto che la proposta di accordo per il superamento dello stato di sovraindebitamento avanzata dal debitore possa ritenersi attendibile e attuabile nei tempi prospettati; ciò con argomentazioni adeguatamente documentate e motivate dalle quali non vi è motivo per discostarsi.

In conclusione, per tutte le esposte ragioni, la verifica di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano deve dirsi positiva e, considerato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e 80, comma 3, secondo periodo, CCII, sussistono i presupposti per l'omologa del concordato minore.

P.Q.M.

visto l'art. 80 CCII,

OMOLOGA il concordato minore proposto da **GIANFRANCO GIRANI** (C.F.: GRNGFR56H14D597U),

CONFERMA la nomina dell'OCC, avv. PIETRO RANCI;

DISPONE che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore e all'OCC, affinché questi provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;

DISPONE la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC, in presenza di beni immobili o mobili registrati;

DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;

DISPONE che il debitore provveda alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

DISPONE che l'OCC riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ancona, li 18/11/2025

Il Giudice
Dr.ssa Giuliana Filippello

TRIBUNALE DI ANCONA
PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE

(artt. 74 e ss D.Lgs.14/2019, ora CCII)

O.C.C: Ordine degli Avvocati di Ancona

Gestore della Crisi: Avv. Pietro Ranci

Il Sig. **Gianfranco Girani**, GRNGFR56H14D597U, nato a (AN) il ,
residente (AN), (di seguito anche "Ricorrente"), rappresentato e
difeso dagli Avv.ti Fabiola Tombolini (c.f. TMBFBL71E64E690J, avvtombolini@siriopec.it) e
Emanuela Scaleggi (c.f. SCLMNL71C55E783I, avvemanuelascaleggi@puntopec.it), come da
procura in calce, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Ancona, Via Sandro Totti 7,
espone quanto segue

INDICE

PREMESSA.....	1
1. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI - RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE	4
2. LE VOCI COMPONENTI IL PASSIVO.....	7
3. INDICAZIONE DI EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI E DI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI. ASSENZA DI ATTI DEL DEBITORE DIRETTI A FRODARE LE RAGIONI DEI CREDITORI.	9
4. LE VOCI COMPONENTI L'ATTIVO DEL DEBITORE	9
5. SITUAZIONE FAMILIARE E SPESE DI MANTENIMENTO	11
6. SOMME DISPONIBILI PER LA PROCEDURA: LA PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE AI CREDITORI	12
7. SULLA MISURA APPREZZABILE DELLA FINANZA ESTERNA, SULL'INCAPIENZA DEL PRIVILEGIO MOBILIARE OLTRE IL GRADO 1 E 8 DELL'ART. 2778 CC (CRITERIO DI FORMAZIONE DELLE CLASSI) E SULLA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA (L'APPLICABILITÀ DELL'ART 80 C. 3 D LGS14/2019)	15
8. CONCLUSIONI	17

* * * * *

PREMESSA

1. Il Ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, come definita dall'art. 2 c.1 lett. c) CCII, trovandosi in stato di *insolvenza*, non essendo cioè più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
2. L'esposizione debitoria va ricondotta all'attività di libero professionista svolta come Geometra (iscritto all'albo dai cancellato il (), (doc.3), a garanzie prestate per terzi (società) e ad esposizioni verso l'erario cui non è stato in grado di far fronte durante le attività svolte in passato, sempre nel settore dell'edilizia, ove operava. Il tutto come dettagliato di seguito.

OMISSIS

OMISSIS

PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE AI CREDITORI

che può essere quindi così sintetizzata

ATTIVO DISPONIBILE (SUBORDINATAMENTE AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DI DECRETO DI OMOLOGA):

In quattro anni e sette mesi, periodo di durata del concordato minore, l'importo messo a disposizione dei creditori ammonta alla somma complessiva di € (doc.24) oppure in

**minor tempo ove il soggetto che presta l'impegno a fornire finanza esterna
ne abbia la disponibilità prima.**

L'importo verrà versato come segue:

- Quanto a € _____ finanza propria ricavabile dai risparmi del sig. Girani (cfr. doc.21) ad oggi accantonati per la procedura,
- Quanto a € _____, con finanza esterna messa a disposizione _____ i _____ con il versamento mensile di € _____ per n _____ a partire da 30 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa, fino alla corresponsione dell'importo indicato, condizionatamente al passaggio in giudicato del provvedimento di omologa della presente proposta di concordato minore, in spirito di liberalità e per agevolare la buona riuscita della presente procedura;
- Tale proposta, in senso migliorativo per i creditori, in caso di omologa potrebbe essere eseguita in un arco temporale ridotto. Infatti, si prevede la possibilità di pagamento anticipato da parte _____ rispetto alla tempistica indicata a estinzione dell'importo di cui all'impegno, ove la stessa ne abbia disponibilità nel corso della procedura.

Pertanto, _____, assume la garanzia di tali adempimenti, limitatamente alle somme indicate e condizionatamente al passaggio in giudicato dell'omologa (doc.24). Ai fini della relativa solvibilità si fa presente

_____ (doc.24 bis),

(24 ter). I versamenti avverrebbero in conto dedicato, acceso dal Sig. Girani, da cui procedere poi ai riparti, da effettuare in ratei semestrali, sotto la vigilanza e rendicontando al gestore della crisi.

IN ORDINE AL PIANO DEI PAGAMENTI PREVISTO CON TALE ATTIVO:

Si precisa preliminarmente che non vi è un obbligo di formazione di classi ai sensi del CCI:

PREDEDUZIONI: PAGAMENTO DELLE SPESE DI PROCEDURA, pari a € _____ che verranno versate sul conto della procedura e disponibili a essere corrisposte, quanto ad _____) entro 30 gg dalla definitività dell'omologa ed il resto con rate mensili di _____

L'importo risulta comprensivo delle seguenti voci:

- Compenso OCC: _____ (comprensivo di iva e cpa) a saldo del dovuto. L'importo risulta

dal preventivo sottoscritto dal Ricorrente e predisposto dall'OCC (doc. 25.). Si precisa che il versamento all'OCC verrà effettuato ove autorizzato dal GD ai sensi dell'art.81 comma 4, CCII in mancanza, al termine dell'esecuzione del presente piano, con il decreto, pur presente la provvista sul conto corrente dedicato).

- Compenso dei legali dell'istante: residuo , oneri di legge compresi, in prededuzione e art. 6 CCII (pari al 75% dell'importo totale pari ad € accettato dal Ricorrente con la firma del presente ricorso), per l'assistenza legale prestata dagli Avv.ti Emanuela Scaleggi e Fabiola Tombolini, comprensiva di studio, predisposizione del ricorso e del piano e attività collegate. Quanto al compenso dovuto ai legali, per il residuo 25% pari ad € oneri compresi, le Professioniste al fine di agevolare il buon esito della procedura, e condizionatamente all'omologa del concordato minore, accettano di postergare il pagamento alla piena esecuzione del concordato, fermo l'obbligo secondo il normale privilegio in mancanza di omologa;

- Spese di procedura € € ; importo a disposizione per la registrazione del decreto di omologa, e per le spese bancarie (bonifici etc);

✓ CLASSE 1: (NON VOTANTE) PAGAMENTO IPOTECARIO DI PRIMO GRADO AL 100% FINO ALLA CAPIENZA DELL'IPOTECA,

Non è previsto il voto per questa classe, includente il creditore ipotecario di primo grado , soddisfatto fino alla capienza dell'immobile su cui grava il privilegio ipotecario (50% dell'immobile del valore di € circa), al netto delle spese in prededuzione, incapiente per il resto come attestato dal Gestore. Residua parte di credito incapiente ,apposta in classe 2 (votante) con soddisfazione parziale stimata nel della somma indicata.

- ✓ CLASSE 2: ENTI FISCALI E PREVIDENZIALI DEGRADATI A CHIROGRAFO E CHIROGRAFARI AB ORIGINE: PAGAMENTO DI COMPLESSIVI (pari alla percentuale stimata del 4%)
Verrà ripartito tra gli stessi l'importo complessivo indicato, attingendo per l'intero da finanza esterna, e quindi liberamente collocabile, con pagamento che verrà effettuato in n. mensilità .

(PROPOSTA)

	CREDITORE			
CREDITORE		PERCENTUALE	ATTIVO DA RIPARTIRE	TEMPO DEL RIPARTO

PREDEDUZIONI				
OCC		100%		Previa autorizzazione del GD, entro 30 giorni dal giudicato
COMPENSO LEGALI AL 75%		75%		CON RATE SEMESTRALE
FONDO SPESE		100%		
TOTALE				
CLASSE 1 -NON VOTANTE -IPOTECARIO (FINO A CAPIENZA)				CON RATE SEMESTRALI DI €
TOTALE			()	
CLASSE 2 ENTI PREVIDENZIALI E FISCALI DEGRADATI A CHIROGRAFO				
		4%		CON RATE SEMESTRALI DI €
		4%		
		4%		
		4%		
		4%		
		4%		
		4%		
		4%		
		4%		
		4%		
		4%		
		4%		
TOTALE		4%		

Come indicato, il presente accordo, in caso di auspicata omologa, viene offerto sul presupposto della piena esdebitazione “tombale” dell’istante per tutti debiti anteriori alla data odierna verso i creditori indicati, compresi uffici fiscali ed enti, e quindi anche per eventuali importi che non fossero stati esplicitati o correttamente calcolati o segnalati dalle cartolarizzazioni.

7. SULLA MISURA APPREZZABILE DELLA FINANZA ESTERNA, SULL’INCAPIENZA DEL PRIVILEGIO

**MOBILIARE OLTRE IL GRADO 1 E 8 DELL'ART. 2778 CC (CRITERIO DI FORMAZIONE DELLE CLASSI)
E SULLA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA
(L'APPLICABILITÀ DELL'ART 80 C. 3 D LGS14/2019)**

Un cenno in ordine alla formazione delle classi, e alla indicata incapienza del privilegio mobiliare per come esposto nella Classe 2.

Si nota che viene proposto uno stralcio dei privilegiati, possibilità espressamente prevista dall'art. 75 D.Lgs. 14/2019 secondo cui *“è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.”*. A tal proposito si rinvia all'attestazione di incapienza contenuta nella Relazione del Gestore. Rinviando nel dettaglio a tale attestazione, ai fini della valutazione di incapienza occorre valutare quale sia l'importo “realizzabile” dai creditori con privilegio mobiliare “in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione” in danno del sig. Girani.

Ebbene, in caso di liquidazione, si è evidenziato *supra* che le somme (beni mobili) che il debitore potrebbe mettere a disposizione sarebbe pari allo zero considerati la mancanza di apporto di risorse esterne il fatto che tutto l'importo percepito dal Girani mensilmente verrebbe messo a disposizione dei creditori.

A tal proposito in merito al valore dell'immobile si consideri che il sig. Girani è proprietario di 1/2 dell'immobile il cui valore complessivo è di circa €). Pertanto, la quota di sua proprietà, detratte le spese per una eventuale asta competitiva, nonché tenuto conto anche dell'azione di divisione che dovrebbe attivarsi, si assesta su circa) € (sempre che poi si trovi un effettivo acquirente solo per la sua quota), importo realizzabile in tempi non prevedibili.

In sintesi, nell'alternativa liquidatoria e nella ipotesi più ottimistica e il più possibile simile anche ad un eventuale ipotesi di pignoramento (tenuto conto che le spese necessarie per vivere al Girani non lasciano allo stesso alcun margine) avremmo:

- Valore 1/2 : 0 (al netto delle spese di esecuzione e azione di divisione)

A tale importo vanno detratte le somme prededucibili della procedura (quantomeno l'OCC e il liquidatore) e quindi circa , in ottica prudenziale, senza neppure considerare le prededuzioni dei professionisti che assistono la parte).

Inoltre l'importo di finanza propria, di complessivi € /erebbe completamente assorbito dalle prededuzioni, senza margini per il privilegio mobiliare.

Il residuo liquidabile agli creditori con finanza interna sarebbe inesistente (a fronte di una somma offerta molto più alta: complessivamente))

Pertanto, si registra l'incapienza certa dell'ipotecario di primo grad i (oltre l'importo di €) e di tutti gli altri creditori con grado successivo (amministrazione finanziaria, inps e cassa

geometri) avuto riguardo all'alternativa liquidatoria.

Si può quindi concludere per incapienza parziale del privilegio ipotecario, oltre a € incapienza totale del privilegio mobiliare. Il tutto come attestato dal Gestore.

Il ragionamento sull'incapienza porta con sé anche quello della maggior convenienza dell'accordo rispetto alla prospettiva liquidatoria.

L'art. 80 c. 3, prevede che *“il giudice omologa il concordato minorese ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria [...]”*.

Recita poi il successivo del medesimo c. 3 *“Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.”*.

Da quanto esposto risulta una indubbia convenienza della presente proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, considerati i limiti posti dall'art 268 ter c.4 ai beni compresi nella liquidazione e considerato che verrebbe meno l'apporto all'interno di tale procedura di finanza esterna per un importo rilevante.

La convenienza è costituita:

- sia dal maggior importo messo a disposizione del creditore (al netto delle prededuzioni, che comunque graverebbero anche in caso di procedura di liquidazione dei beni):
- sia dai tempi di pagamento del debito, che si prospettano anche inferiori ai 4 anni indicati come orizzonte massimo di durata, ove il soggetto terzo abbia la disponibilità di anticipare il versamento.

Il presente concordato minore, pertanto, deve essere omologato anche nella deprecata ipotesi di non adesione da parte dell'amministrazione finanziaria e dell'Inps in quanto la proposta di soddisfacimento dei predetti enti è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 80, comma 3, di cui si chiede sin d'ora l'applicazione da parte del Tribunale per l'ipotesi residua di voto negativo del creditore, ricorrendone i requisiti.

Per tali motivi, si sottolinea che la presente proposta di concordato minore, così come formulata, risulta senz'altro vantaggiosa per i creditori rispetto ad un'eventuale alternativa liquidatoria sia sotto il profilo del maggior importo del credito che verrebbe recuperato sia sotto il profilo temporale, in quanto l'attivo della procedura verrà destinato ai creditori in un arco temporale minore.

* * * * *

8. CONCLUSIONI

In virtù di quanto sopra, il ricorrente come sopra rappresentato difeso e domiciliato

CHIEDE

pertanto, che l'Ecc.mo Tribunale voglia:

- dichiarare aperta la procedura ai sensi dell'art. 78 c. 1 D.Lgs 14/2019, con ogni conseguente adempimento, disponendo, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi, nella persona dell'Avv. Pietro Ranci, la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto;
- ai sensi dell'art. 78 c. 2 lett. c) assegnare ai creditori un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale devono fare pervenire all'OCC, nella persona dell'Avv. Pietro Ranci, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla presente proposta di concordato minore e le eventuali contestazioni;
- ai sensi dell'art. 78 c. 2 lett. d) disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; in particolare disporre la sospensione della procedura esecutiva mobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Ancona promossa da _____, con udienza fissata al _____, al fine di mantenere inalterata la par condicio creditorum e di non erodere l'attivo necessario per il mantenimento dell'istante;
- in ipotesi di raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 79 c.1o ricorrendo l'ipotesi dell'art 80 c. 3, ritenuto che la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa, omologare il concordato minore presentato, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, del sig. Girani Gianfranco;
- disporre in sede di omologa, o comunque all'adempimento del concordato minore omologato, l'obbligo dei soggetti creditori di procedere senza indugio alla cancellazione del nominativo del Sig. Girani Gianfranco da eventuali segnalazioni (Centrale Rischi o similari o comunque aggiornamento del nominativo sulle banche dati pubbliche o private, dando atto dell'adempimento degli obblighi di pagamento).

Si manifesta la disponibilità ad apportare le modifiche e i chiarimenti che siano ritenuti necessari dal Tribunale.

Si producono in copia i seguenti documenti:

- OMISSIS -

TRIBUNALE DI ANCONA

R.G. PU 90-1/2025 (SIG.GIRANI GIANFRANCO)

G.D. dott.ssa Giuliana Filippello

Integrazione alla proposta di Concordato Minore

Il Sig. GIRANI GIANFRANCO, con gli Avv.ti Emanuela Scaleggi e Fabiola Tombolini, come da procura in atti,

- in relazione alla procedura di concordato minore in oggetto, aperta con decreto del 17.07.2025 e notificato in data 27 luglio 2025, da cui il termine ai creditori per l'espressione del voto;
- alla luce di un errore incorso nella redazione del piano, come rilevato dal creditore _____, nella comunicazione del legale del 6.08.2025 al Gestore (Avv. Pietro Ranci) per cui nel ricorso - per la posizione del creditore _____ RL (pur a fronte di un passivo precisato in _____) per due esposizioni creditorie vantate da _____ che nei confronti del Girani quale garante di _____ l e di _____, nella tabella riepilogativa della proposta, è stato invece erroneamente riportato il diverso importo di € _____
- attesa l'evidenza, chiarita dallo stesso creditore, che si tratta di un mero errore di trascrizione (non avendo inserito nell'elenco del credito anche la seconda esposizione creditoria indicata da _____ nella precisazione del credito), con conseguente erronea indicazione dell'importo spettante da proposta al creditore _____ (pari al _____ del credito) calcolato in € _____, anziché € _____ con una differenza di complessivi € _____, in ragione della correzione del dato creditorio,
- al fine di correggere tale errore e di consentire il mantenimento della percentuale di riparto già prevista nel piano

PROCEDE

alla parziale modifica della proposta, in senso migliorativo, con incremento dell'attivo messo a disposizione per € _____, con apporto di finanza esterna;

Tale importo aggiuntivo (da versarsi con incremento della rata mensile che da _____) viene portata ad _____ per tutta la durata del piano) consentirà di mantenere inalterata la percentuale di riparto proposta, senza decurtazione per gli altri creditori, con trattamento corretto del creditore _____;

Si riporta, pertanto, la proposta corretta per il creditore srl nonchè si precisa nuovamente che l'apporto di finanza esterna mensile sarà pari ad per rate:

CREDITORI	IMPORTO	%	RIPARTO	TEMPO RIPARTO
		4%		come da piano con versamenti semestrali

L'erogazione dell'attivo è resa possibile da un aumento della finanza esterna messa a disposizione alle medesime condizioni già indicate, in spirito di liberalità e per agevolare la buona riuscita della procedura (come da impegno sottoscritto, che si allega).

Invariato l'importo già proposto agli altri creditori, così come le tempistiche di riparto.

L'aumento della finanza esterna apportata dai porta con sé, a maggiore ragione, la valutazione della convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione controllata stante la disponibilità di un importo ben maggiore rispetto anche a quello originariamente proposto.

Si allega:

Dichiarazione di integrazione finanza esterna

Ancona 8.08.2025

Avv. Emanuela Scaleggi

Avv. Fabiola Tombolini

TRIBUNALE DI ANCONA

R.G. PU 90-1/2025 (SIG.GIRANI GIANFRANCO)

G.D. dott.ssa Giuliana Filippello

**Integrazione alla proposta di Concordato Minore in relazione al credito vantato dal
Tribunale di Ancona**

Il Sig. GIRANI GIANFRANCO, con gli Avv.ti Emanuela Scaleggi e Fabiola Tombolini, come da procura in atti,

- in relazione alla procedura di concordato minore in oggetto, aperta con decreto del 17.07.2025 e notificato in data 27 luglio 2025, da cui il termine ai creditori per l'espressione del voto;

- lette le osservazioni/dichiarazioni dei creditori a (pervenuta in data 22.8.2025) precisa quanto segue:

- Alla luce della "Dichiarazione di non adesione alla proposta di concordato ai sensi dell'art.78 comma 2 lette c) CCII" inviata al Gestore in data 22 agosto 2025 secondo cui i titoli da cui deriva l'importo vantato c' i riferisce in parte a

(€ il)
relativo alla) e come tali non potrebbero essere posizioni stralciabili;

- attesa la particolarità della posizione e l'assenza di precedenti noti in tema, al solo fine di agevolare la buona riuscita della procedura il sig. Girani ha raccolto la disponibilità della ad un ulteriore apporto che consenta di integrare il pagamento di tali importi ed in particolare:

a) quanto all'importo portato dalla pari ad € , tale pagamento avverrà in unica soluzione entro 10 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa del concordato;

b) quanto alla , il pagamento avverrà alle scadenze accordate dall' (importi stimabili in circa) mensili, salvo precisazione d') dandosi atto che la l è i sta di (istanza presentata da Girani in data 26.08.2025);

il tutto come da dichiarazione di impegno, integrativa rispetto a quanto già in atti, sottoscritta dal si allega (doc.a) unitamente a documento a conferma

della disponibilità di liquidità adeguate sul conto corrente per il pagamento più prossimo (sub lett.a).

- Fermo il resto per quanto riguarda gli altri creditori e le tempistiche di pagamento

Alla luce di quanto sopra

PROCEDE

alla parziale modifica della proposta, in senso migliorativo, con incremento dell'attivo messo a disposizione del piano _____ onto, subordinatamente alla definitività dell'omologa, da destinarsi al _____ nella seguente misura e secondo le seguenti modalità:

- € _____ in unica soluzione con versamento all' _____ ad imputazione della _____

- € _____ oltre interessi da rateizzazione in n. 8 _____ ate mensili da versare all' _____
per il saldo de _____ 100.

Fermo il resto, senza decurtazione per gli altri creditori, tenendo l'importo di € _____ indicato nel piano precedentemente a soddisfazione parziale del creditore _____, quale fondo a disposizione per eventuali necessità e correzioni.

L'aumento della finanza esterna apportata _____ e dal sig. Girani porta con sé, a maggiore ragione, la valutazione della convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione controllata stante la disponibilità di una ulteriore disponibilità migliorativa dell'attivo.

Si allega:

- a) dichiarazione di integrazione finanza esterna
- b) s. _____ conto corrente _____

Ancona 27.08.2025

Avv. Emanuela Scaleggi _____

Avv. Fabiola Tombolini _____
Fabiola Tombolini

Girani Gianfranco _____
Gianfranco Girani